

Modello Organizzativo

Modello Organizzativo

D. Lgs 231/2001

31/08/2024

Ultimo Aggiornamento

Istituto Gesù Nazareno delle Salesiane di Don Bosco

Scuola Paritaria Maria Ausiliatrice



Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice

Salesiane di Don Bosco

Ispettorica San Giovanni Bosco - IRO
Roma - Italia



INDICE

A. PARTE GENERALE

1. Oggetto del modello organizzativo	pag.	5
1.1 Funzione del modello organizzativo	”	5
1.2 Formazione del modello organizzativo	”	6
1.3 Elementi fondamentali del modello organizzativo	”	7
1.4 L’adozione del modello organizzativo	”	7
2. L’assetto dell’Ente ecclesiastico	pag.	8
3. L’organismo di vigilanza	pag.	9
3.1 La costituzione dell’organismo di vigilanza	”	9
3.2 Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza	”	10
3.3 L’attività di riferimento	”	10
3.4 Obblighi di informazione	”	11
3.5 Verifiche sull’adeguatezza del modello organizzativo	”	11
4. La divulgazione del modello organizzativo	pag.	12
5. Il sistema disciplinare	pag.	12
5.1 Provvedimenti relativi ai dipendenti	”	13
5.2 Provvedimenti relativi ai collaboratori	”	13
6. La normativa di riferimento aggiornata al 2022	pag.	13
7. Individuazione delle attività sensibili	pag.	14
8. Contromisure di carattere generale	pag.	11
9. Whistleblowing	pag.	15
10. Organigramma dell’Istituzione Scolastica	pag.	16
10.1 Figure in posizione formale apicale e in posizione di fatto apicale	”	16
10.2 Preposti	”	16
11. Deleghe e procure	pag.	17
11.1 Procure formali e deleghe	”	17
- Modello di clausola da inserire in tutti i contratti con i fornitori di servizi	”	18
- Modello di procura	”	19



B. PARTE SPECIALE

11. Reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione	pag. 20
11.1 Peculato	” 20
11.2 Indebita destinazione di denaro o cose mobili	” 20
11.3 Peculato mediante profitto dell'errore altrui	” 20
11.4 Malversazione a danno dello Stato	” 21
11.5 Indebita percezione di erogazioni pubbliche	” 21
11.6 Concussione	” 22
11.7 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio	” 22
11.8 Corruzione in atti giudiziari	” 23
11.9 Induzione indebita a dare o promettere utilità – c.d. “ <i>concussione per induzione</i> ”	” 23
11.10 Istigazione alla corruzione	” 24
11.11 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri	” 25
11.12 Traffico di influenze illecite	” 26
11.13 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea	” 27
11.14 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	” 27
12. Reati informatici e trattamento illecito di dati	pag. 28
12.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	” 28
12.2 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	” 29
12.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	” 30
12.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	” 30
12.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	” 31
12.6 Estorsione	” 31
12.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	” 31
12.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblico o di interesse pubblico	” 32
12.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	” 33
12.10 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	” 33
12.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	” 34
11.12 Frode informatica	” 34
12.13 Documenti informatici	” 35



13. Delitti di criminalità organizzata	pag. 36
13.1 Associazione per delinquere (<i>art. 416 commi da 1 a 5 cod. pen.</i>)	” 36
13.2 Associazione per delinquere (<i>art. 416 commi 6 e 7 cod. pen.</i>)	” 36
13.3 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope	” 37
14. Delitti contro l'industria e il commercio	pag. 38
14.1 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	” 38
15. Reati societari	pag. 39
15.1 False comunicazioni sociali	” 39
15.2 Impedito controllo	” 39
15.3 Corruzione tra privati	” 40
15.4 Istigazione alla corruzione tra privati	” 40
15.5 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	” 41
16. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	pag. 42
16.1 Assistenza agli associati	” 42
16.2 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	” 42
17. Reati contro la personalità dell'individuo	pag. 43
17.1 Riduzione in schiavitù	” 43
17.2 Prostituzione minorile	” 44
17.3 Pornografia minorile	” 44
17.4 Detenzione o accesso a materiale pornografico	” 45
17.5 Pornografia virtuale	” 46
17.6 Adescamento di minorenni	” 46
18. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	pag. 48
18.1 Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro	” 48
18.2 Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro	” 49
19. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	pag. 50
- Ricettazione	” 50
- Riciclaggio	” 51
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	” 51
- Autoriciclaggio	” 51
20. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	pag. 52
21. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	pag. 56

22. Reati ambientali	pag.	57
22.1 Abbandono di rifiuti	”	57
22.2 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	”	57
23. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		
	pag.	58
23.1 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	”	58
24. Razzismo e xenofobia	pag.	59
24.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	”	59
25. Frode in competizioni sportive	pag.	60
26. Reati tributari	pag.	61
26.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	”	61
26.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	”	61
26.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	”	62
26.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili	”	62
26.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	”	62
26.6 Dichiarazione infedele	”	63
26.7 Omessa dichiarazione	”	63
26.8 Indebita compensazione	”	64
27. Delitti tentati	pag.	65
28. Reati transnazionali	pag.	65



A. PARTE GENERALE

1. Oggetto del modello organizzativo

1.1 Funzione del modello organizzativo

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*».

OBIETTIVI

LICEITA'

→ Garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'Ente nel rispetto di norme, leggi e regolamenti

ETICA

→ Cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell'Ente anche in relazione al proprio ruolo sociale

TRASPARENZA

→ Piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno dell'ente sia fra quest'ultimo e gli interlocutori esterni

EFFICACIA

→ Tanto è più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguite e rispettate nell'interesse della policy dell'Ente

Anche l'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è soggetto alla normativa in esame e, quindi, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 231/2001, può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione:

APICALE o
DI FATTO APICALE

↓
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano di fatto la gestione e/o il controllo dell'Ente

SOTTORDINATI

↓
dipendenti, collaboratori, professionisti esterni e terzi appaltatori di beni e servizi

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.


Il modello organizzativo è composto da:

- descrizione dei reati individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà lavorativa dell'ente;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per l'ente;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza, identificato dall'ente per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari; al riguardo si evidenzia che gli istituti di vita consacrata sono soggetti al sistema di vigilanza previsto dal diritto canonico, per cui già l'attenta applicazione di tale diritto è il primo strumento di salvaguardia;
- il sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente modello organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'ente stesso di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

1.2 Formazione del modello organizzativo

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo.



Tale attività è stata articolata in due fasi principali:

➡ *mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili:*

è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente ecclesiastico, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura dell'ente, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'ente e il sistema di controllo in essere;

➡ *individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello:*

sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D.Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo

1.3 Elementi fondamentali del modello organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto:

- ① dei principi generali sull'autorità e sull'amministrazione contenuti nelle Costituzioni e nei Regolamenti dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, approvati dalle competenti autorità ecclesiastiche;
- ② del Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane;
- ③ del codice etico già approvato e allegato al presente modello;
- ④ del diritto canonico;
- ⑤ del diritto concordatario;
- ⑥ del sistema sanzionatorio recato dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata nella gestione delle attività dell'ente;
- ⑦ della legislazione italiana.

1.4 L'adozione del modello organizzativo

L'ente ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio ispettoriale, e di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

Il modello organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio ispettoriale; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate dalla legale rappresentante, comunicate al Consiglio ispettoriale alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

L'analisi della realtà dell'ente ecclesiastico, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per l'ente stesso ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili»:

- rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- gestione e liquidazione di sinistri e prestazioni;
- acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
- selezione e assunzione del personale;
- ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati da organi pubblici;
- collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati;
- utilizzo di sistemi informatici;
- somministrazione pasti;
- smaltimento rifiuti;
- rapporti con collaboratori e dipendenti;
- rapporti con l'utenza;
- gestione contabile

2. L'assetto dell'ente ecclesiastico

L'ente giuridico **Istituto Gesù Nazareno delle Salesiane di Don Bosco**, che gestisce la *Scuola Paritaria "Maria Ausiliatrice"*, è un soggetto di diritto della Chiesa cattolica, quale casa religiosa di un Istituto di Vita Consacrata di diritto pontificio; l'Ente è civilmente riconosciuto in Italia ed è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo.

Il fine costitutivo dell'ente è di religione e di culto; esso ha la sede principale in Italia, come prescritto dall'art. 7

della legge 20 maggio 1985, n. 222; partecipa, secondo la missione del Fondatore San Giovanni Bosco e della cofondatrice S. Maria Domenica Mazzarello, alla missione della Chiesa educando la gioventù, «attraverso un progetto cristiano di educazione integrale nello stile del Sistema Preventivo». Si inserisce «nella comunione e nell'azione evangelizzatrice delle Chiese particolari attraverso le comunità ispettoriali e locali».

L'ente gestisce con finalità educative, secondo quanto stabilito dall'art. 16, lett. b), L. n. 222/1985 alcune opere - vale a dire attività diverse da quelle di religione e di culto - nel campo socio-assistenziale e nel campo dell'istruzione e dell'educazione preventiva, nell'ottica della promozione e crescita della persona; le attività di religione e di culto e quelle diverse sono svolte nel territorio ove sono insediate case dell'ente.


L'ente è incardinato in un'articolazione territoriale dell'Istituto di vita consacrata, denominata Ispettorìa, e cioè nell'Ispettorìa Romana "*San Giovanni Bosco*", alla quale è preposta una religiosa, nominata dalla Superiora Generale dell'Istituto e denominata Ispettrice, che la governa con il suo Consiglio.

All'ente fanno capo, a loro volta, alcune Case che, comunque denominate, svolgono opere coerenti con la missione educativa in risposta alle esigenze rilevate sul territorio.

La legale rappresentante dell'ente può delegare, d'intesa con l'Ispettrice, alcune sue attribuzioni ad altre religiose, mediante apposite scritture private autenticate o con atto pubblico.

La nomina della legale rappresentante dell'ente è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.






3. L'organismo di vigilanza

3.1 La costituzione dell'organismo di vigilanza

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza interno all'ente.



I compiti assegnati all'Organismo di vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- ➡ l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
- ➡ la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di vigilanza;
- ➡ l'appartenenza dell'Organismo di vigilanza alla struttura dell'ente, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli.

Alla luce di quanto sopra delineato, l'Organismo di vigilanza è costituito dai seguenti componenti, che durano in carica fino a revoca da parte di chi li ha nominati:

→ da una religiosa o più religiose nominate dall'Ispettrice con il parere del suo Consiglio, di cui una verrà nominata presidente dell'Organismo di Vigilanza;

→ da una o più persone persona nominata dall'Ispettrice con il parere del suo Consiglio;

→ da una o più persone nominate dall'Ispettrice, su proposta della legale rappresentante, con i pareri dei rispettivi Consigli.

L'Organismo di vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della sua funzione solo all'Ispettrice e al suo Consiglio.

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

→ relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;

→ riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;

→ conduce ricognizioni sulle attività dell'ente ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;

→ verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;

→ raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;

→ si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

3.3 L'attività di riferimento

L'attività di riferimento (*reporting*) dell'Organismo di vigilanza in merito all'attuazione del modello organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

→ la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Ispettrice;

→ la seconda, annuale, verso il Consiglio Ispettorale, per il quale predisporre una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale

aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio Ispettorale devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio Ispettorale.

3.4 Obblighi di informazione

L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte delle religiose, dei dipendenti, delle autorità congregazionali, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

→ le religiose e i dipendenti, hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei reati;

→ coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le religiose che intendono inoltrare segnalazioni all'Organismo di vigilanza si atterranno alle norme del diritto proprio dell'Istituto di vita consacrata di cui fanno parte.

I dipendenti che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del modello organizzativo, devono contattare la diretta superiora, cioè la Direttrice della Casa. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi alla Direttrice per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di vigilanza.

I consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto dell'ente, effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente modello organizzativo.

3.5 Verifiche sull'adeguatezza del modello organizzativo

L'Organismo di vigilanza, oltre all'attività sull'effettività del modello organizzativo, vale a dire di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dall'Ispettrice.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'ente in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente modello.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi congregazionali rispetto alla problematica della responsabilità penale.

Le verifiche e il loro esito sono riportate nel *report* annuale al Consiglio Ispettorale.

4. La divulgazione del modello organizzativo

L'ente garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente modello organizzativo, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori. L'adozione del modello organizzativo è comunicata a tutti i gestori delle attività ai quali viene richiesto di darne evidenza oggettiva secondo modalità da rendere trasparenti all'ente.

Informazione alle religiose

Le Direttrici delle case religiose, i responsabili che gestiscono le attività sensibili dell'Ente devono entrare in possesso di una copia del presente modello organizzativo, mentre alle religiose che operano nelle attività sensibili dell'Ente deve essere consegnato il codice etico allegato al presente modello organizzativo.

Le ricevute devono essere trasmesse all'Organismo di vigilanza, che le conserverà.

Informazione ai dipendenti

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento viene consegnata una copia del codice etico e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza. Il codice etico, unitamente al presente modello organizzativo, deve essere reso disponibile in spazi accessibili a tutti i dipendenti e forma parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di vigilanza si impegna anche a definire programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.

Informazione ai collaboratori

Devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con l'ente dichiarino di conoscere ed accettare i principi etici e il modello organizzativo.

5. Il sistema disciplinare

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'ente di rivalersi per ogni danno o responsabilità che allo stesso possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del modello organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5.1 Provvedimenti relativi ai dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata ai singoli rapporti di lavoro, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è estesa all'Organismo di vigilanza, così come ad esso è estesa la competenza per il monitoraggio del comportamento dei dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del modello organizzativo.

5.2 Provvedimenti relativi ai collaboratori

Ogni violazione delle regole del modello organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.


Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione allo stesso da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

6. La normativa generale di riferimento aggiornata al 2022

Nel presente paragrafo vengono elencate le singole figure di reato previste dal decreto legislativo 231/2001, aggiornato alla legge n. 22 del 9 marzo 2022.

In base alle attività sensibili poste in essere dall'ente, verranno individuati, all'interno di ogni categoria, i reati rilevanti e quelli il cui rischio di commissione, alla luce dell'attività svolta, appare residuale.



Nel caso in cui venga commesso uno dei reati di cui al D. Lgs 231/2001, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell'ente.

Gli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'ente nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

- ➡ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- ➡ è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento
- ➡ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
- ➡ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo autonomo di vigilanza interna

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (*culpa in eligendo*) o vigilanza (*culpa in vigilando*).

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

7. Individuazione delle attività sensibili

In rapporto alla realtà educativa della scuola si evidenziano le seguenti attività sensibili:

- richiesta di finanziamenti, autorizzazione e contributi da parte della P.A.
- assunzione del personale scolastico;
- produzione di documenti di rilevanza istituzionale (verbali degli Organi Collegiali, registri di classe; registri personali dei docenti ...);
- flussi comunicativi (rischi: ingiuria, diffamazione, calunnia);
- sicurezza/salute (fisica e mentale);
- vigilanza sull'operato degli alunni;
- uso degli apparecchi digitali e delle reti informatiche;
- gestione dei rifiuti.

8. Contromisure di carattere generale

Si prevedono le seguenti contromisure di carattere generale, vale a dire idonee a ridurre il rischio della commissione di atti illeciti ricollegabili a diversi settori dell'attività dell'Istituto.

- ① Adozione di un Regolamento rivolto al personale, con elenco di diritti e doveri.
- ② Inflizione di sanzioni disciplinari in caso di violazione del Regolamento del personale.

- ③ Comunicazione all'O.d.V. dei procedimenti disciplinari, onde verificare la possibile responsabilità dell'ente in ordine al comportamento illecito posto in essere dai soggetti attivi.
- ④ Corretta tenuta del registro di classe e dei verbali degli organi collegiali della scuola, in cui sono riportati i fatti secondo verità, contestualmente allo svolgimento delle riunioni ed in maniera tale che i documenti non possano essere alterati o contraffatti.
- ⑤ Redazione del D.P.S., consegna al personale della lettera d'incarico al trattamento dei dati e consegna all'utenza dell'informativa scritta sul trattamento dei dati.
- ⑥ Facoltà, per i genitori e per il personale, di svolgere segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.
- ⑦ Svolgimento di audit di compliance da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo lo schema ISO 19011.
- ⑧ Svolgimento di attività formative rivolte al personale ed agli alunni in tema di reati e contromisure.
- ⑨ Svolgimento di Verifiche di efficacia di tali attività formative.
- ⑩ Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'assenza di lavoro irregolare.
- ⑪ Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza della presenza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità per il personale extracomunitario.
- ⑫ Composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.
- ⑬ Requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità dell'Organismo di Vigilanza.
- ⑭ Controlli di qualità per le opere certificate

9. Whistleblowing

Nel 2023 il Legislatore italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e in attuazione della citata normativa ha emanato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*” e “*la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, raccogliendo, così, in un unico testo normativo l'intera disciplina del c.d. whistleblowing.

Nello specifico, le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 sono volte a garantire una maggiore tutela al whistleblower, cioè al “segnalante” (colui che denuncia o riferisce alle Autorità, pubblicamente o segretamente, attività illecite o fraudolente) al fine di incentivare la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'integrità dell'Ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, di collaborazione o di volontariato, indipendentemente dal fatto che si tratti di illeciti idonei a far sorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del citato D.Lgs. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione:

- a) gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c) altri illeciti individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24/2023.

Ai sensi dell'art. 1, c. 2, D.Lgs. 24/2023, non sono, invece, da considerare violazioni e non possono, quindi, costituire oggetto di segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità

giudiziaria o contabile attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La segnalazione non può riguardare informazioni già di dominio pubblico.

Il segnalante deve agire in buona fede, effettuando segnalazioni circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti. Deve astenersi dal compiere segnalazioni palesemente infondate ovvero non circostanziate.

Per il perseguimento delle finalità di cui al D.Lgs. 24/2023 l'Ente ha attivato un canale di segnalazione interna che tutela – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia – la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona, comunque, menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate digitalmente, in forma sia scritta sia orale, mediante collegamento all'apposita piattaforma, il cui utilizzo è disciplinato in apposito regolamento.


10 - Organigramma dell'istituzione scolastica


10.1 Figure in posizione formale apicale e in posizione di fatto apicale

Persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura la gestione ed il controllo dell'Ente
Le Direttrici della Casa in relazione alle attività gestite dall'Ente possono non ricoprire posizioni formalmente apicali; l'autorità che esercitano nella comunità in cui sono incardinate può, tuttavia, far sì che, relativamente ad alcuni atti, queste Religiose possano compiere azioni proprie delle posizioni di fatto apicali.

10.2 Preposti

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.





11. Deleghe e procure

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la rintracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle opere istituzionali, nel rispetto delle norme dettate dal libro I titolo VIII del codice di diritto canonico in materia di potestà di governo.

Ai soli fini di cui al presente modello organizzativo la «delega» è un atto interno di attribuzione di compiti e la «procura» un atto unilaterale con il quale viene conferito ad un soggetto il potere di rappresentanza.

Ai responsabili di unità organizzativa cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliono attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

In generale il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con le necessità dell'opera;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti, nei limiti segnati dalle regole che disciplinano l'ente ecclesiastico e dalle norme del diritto canonico e di quello proprio.

11.1 Procure formali e deleghe

La legale rappresentante dell'ente ha rilasciato le seguenti procure/deleghe tuttora efficaci:

- 1) procura speciale alla religiosa, nata a il, affinché compia tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativamente alla comunità e all'attività per la gestione della (atto Notaio di del -);

**CLAUSOLA DA INSERIRE IN TUTTI I CONTRATTI CON I FORNITORI DI
SERVIZI
(DITTE APPALTATRICI, CONSULENTI, ECC.)**

Le parti si danno atto che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ha adottato, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante le disposizioni normative concernenti la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, un modello organizzativo, di cui è parte il codice etico allegato al presente contratto e sottoscritto per presa visione e ricevuta da _____, che si obbliga a non porre in essere, nell'esecuzione del contratto stesso, comportamenti contrastanti con le sue previsioni, i quali costituirebbero, per patto, causa di risoluzione del contratto stesso.

PROCURA

(Premessa dell'atto notarile)

La comparente, della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualifica, io Notaio sono personalmente certo, con il presente atto nomina e costituisce procuratrice speciale _____,

affinché in nome e in vece di essa mandante, nella indicata qualifica e quindi in rappresentanza dell'ente suddetto, attenendosi a tutto quanto stabilisce la legge civile vigente, il diritto comune ecclesiastico, il diritto canonico e il diritto proprio dell'ente stesso, stipuli accordi, contratti e convenzioni, sia con persone fisiche che giuridiche, con enti pubblici e privati, con lo Stato, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma relativamente alla gestione della scuola paritaria _____, sita in Roma alla via _____, dando anche esecuzione a qualsiasi impegno precedentemente contratto; faccia qualunque pratica necessaria presso il Ministero competente e qualsiasi altra pubblica amministrazione competente necessaria od opportuna per il funzionamento dell'indicata scuola paritaria _____; riscuota qualsiasi somma da chiunque e per qualunque titolo dovuta all'ente in relazione alla gestione della scuola paritaria _____, ivi espressamente compresi i contributi a qualsiasi titolo, e dunque anche per progetti didattici, educativi, culturali, ricreativi e formativi, concessi dallo Stato o da qualsiasi pubblica amministrazione o privato, rilasciando quietanza e scarichi nella forma che le sarà richiesta delle somme che verrà a riscuotere a tali titoli; provveda all'assunzione, al licenziamento, all'irrogazione di provvedimenti disciplinari al personale, dipendente e non, dell'ente addetto alla scuola paritaria _____, firmando altresì i prospetti di paga e i documenti di lavoro.

Il tutto con promessa di fermo, rato e valido a norma di legge.



B. PARTE SPECIALE

11. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – (artt. 24-25 D. Lgs 231/2001)

11.1 Peculato (limitatamente al primo comma art. 314 c.p.– articolo introdotto dal D.lgs 75/2020)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi»

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Si tratta di un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati.

Livello di rischio:

- basso

11.2 Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.– articolo introdotto dal D. L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024)

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000».

Il reato *de quo*, detto anche “peculato per distrazione” ha natura plurioffensiva in quanto tutela non solo l'imparzialità e il buon andamento, ma anche il patrimonio della pubblica amministrazione.

La condotta, consistente nell'appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui, è, quindi, simile a quella prevista dall'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., da cui si differenzia per la qualifica rivestita dal soggetto attivo. Ed invero, nel reato di cui all'art. 314 bis c.p., soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che per ragione dell'ufficio o del servizio ricoperto, abbia la disponibilità giuridica di denaro o altra cosa mobile altrui.

La condotta consiste nel “destinare” (distrarre) il bene ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità.

Livello di rischio:

- medio

11.3 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.– articolo introdotto dal D.lgs 75/2020)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

L'errore del privato deve essere *spontaneo*, ed il funzionario deve essere in buona fede all'atto del ricevimento della cosa; se l'errore è *procurato dolosamente* da quest'ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la concussione di cui all'art. 317 c.p.

Il reato è suscettibile di realizzazione attraverso le condotte alternative della ricezione o della ritenzione indebite di denaro o utilità, da parte del pubblico agente, per sé o per un terzo. La ricezione indica l'accettazione, con contestuale appropriazione, della cosa offerta erroneamente dal soggetto passivo. La ritenzione allude, invece, alla omessa restituzione di quanto ricevuto

Livello di rischio:

- basso

11.4 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p. – articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

«Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni»

Il reato di malversazione a danno dello Stato si perfeziona quando s'impiegano contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (statali, di altri enti pubblici o comunitari) ottenuti per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A. ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

Con la formula *«contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo»*, il legislatore ha voluto intendere ogni forma d'intervento economico, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Livello di rischio:

- medio

11.5 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p. - articolo modificato dal 1° comma, art. 1, 1 lett. l) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 e dal D.L. n. 13/2022)

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione

da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

La disposizione di cui sopra interviene a completare il sistema repressivo predisposto dal nostro ordinamento contro il fenomeno dell'illecita captazione di finanziamenti pubblici.

Il legislatore, con tale fattispecie ha inteso sanzionare condotte che, pur non raggiungendo la soglia della punibilità a titolo di truffa si presentavano, comunque, dotate di un intenso disvalore penale e, ciò nonostante, andavano esenti da pena.

Livello di rischio:

- medio

11.6 Concussione (art. 317 c.p.)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri, al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere a sé o ad un terzo soggetto un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri quando gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti dalla legge o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La legge 69/2015 include oggi fra i soggetti attivi del reato di concussione anche gli “incaricati di un pubblico servizio”, prima esclusi dal legislatore sul presupposto (oggi non più condiviso) che questi ultimi non avessero poteri coercitivi tali da “costringere” il privato a dare o a promettere denaro o altra utilità.

Livello di rischio:

- basso (non escludibile perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali)

11.7 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320-321 c.p.):

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3)

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».

c) Circostanze aggravanti (319 bis c.p.)

«La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

d) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

e) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette⁽¹⁾ al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità».

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Nella corruzione il pubblico ufficiale ed il privato sono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato.

Nei casi sopra indicati, l'art. 321 c.p. dispone che le pene ivi stabilite si applicano anche a chi dà o promette al pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

Livello di rischio:

- basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la P.A., sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali)

11.8 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo *status* di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce “atto giudiziario” qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15208/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Anche nella fattispecie in esame, si applica l'art. 321 c.p. sopra riportato (vedi sub corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio).

Livello di rischio:

- residuale (limitato ai casi di contenzioso).

11.9 Induzione indebita a dare o promettere utilità - c.d. “concussione per induzione” (art. 319-quater c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

L'introduzione (*ex lege* 190/2012) dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del codice penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione il «*costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità*».

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

a) la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

b) i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

Livello di rischio:

- basso (non escludibile perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali)

11.10 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319».

Il reato *de quo* si connota per la sua essenza monosoggettiva, a differenza della struttura plurisoggettiva che caratterizza i delitti di corruzione sopra analizzati. Ed invero, soggetto attivo dell'ipotesi criminosa in esame è esclusivamente il privato nei casi di cui ai commi 1 e 2, e in quelli di cui ai commi 3 e 4 il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Livello di rischio:

- basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la P.A., sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).

11.11 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p. – articolo modificato dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, dalla Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

La fattispecie in esame estende la punibilità delle condotte sopra descritte alle ipotesi in cui queste siano poste in essere nei confronti degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità o di altro stato membro.

Livello di rischio:

- basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la P.A., sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali)

11.12 Traffico di influenze illecite (346 bis c.p. – modificato dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 – Articolo modificato dalla Legge n. 3/2019 e sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

La norma, tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore, risponde anche ad esigenze di carattere nazionale. La disposizione in commento pone in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Il fondamento giuridico della norma è quello di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione, oltre che nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario. Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare.

Livello di rischio:

- basso (non escludibile, in quanto l'Ente entra istituzionalmente a contatto con la P.A.)

11.13 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p. – articolo modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

«omissis...

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

Si tratta del più tipico delitto con la cooperazione artificiosa della vittima; l'azione offensiva del reo non si esaurisce, infatti, in un'aggressione unilaterale, ma la realizzazione dell'illecito non può prescindere da un comportamento attivo della vittima, in quanto l'atto di disposizione patrimoniale, da questa compiuto è essenziale per la verifica del danno, evento in esame.

In particolare, la figura di reato in esame è caratterizzata da una stretta concatenazione tra le note modali della condotta truffaldina ed i conseguenti eventi: gli artifici e i raggiri inducono la vittima in errore; è sulla base di quest'errore e quindi della falsa rappresentazione della realtà che il *deceptus* si determina all'atto di disposizione patrimoniale.

Livello di rischio:

- basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la P.A., sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali)

11.14 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p. – articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Il fatto materiale incriminato è lo stesso di cui all'art. 640 c.p. (Truffa). La specificità della fattispecie in esame risiede nell'oggetto della frode rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

Livello di rischio:

- basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la P.A., sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali)

Processi sensibili

- attività volte al conseguimento di contributi e finanziamenti pubblici e loro utilizzazione
- attività rientranti nell'ambito della parità scolastica
- ottenimento dei contributi per la scuola paritaria
- controlli ed ispezioni da parte degli enti pubblici
- svolgimento, diretto o indiretto, da parte dei docenti, di servizi a pagamento all'utenza scolastica (lezioni private, indicazione di terzi professionisti, ecc...)
- abuso dei mezzi di educazione e correzione ed esercizio del potere disciplinare sugli alunni
- dichiarazioni telematiche erario
- partecipazione ai corsi Fonder
- svolgimento di procedimenti davanti all'autorità giudiziaria

Contromisure

- consegna all'O.d.V. di un elenco di tutti i contributi e finanziamenti pubblici
- controllo sull'inserimento dei dati per il conseguimento dei contributi per la scuola
- in caso di partecipazione ad attività finanziarie, l'O.d.V. effettuerà una verifica relativa all'utilizzo di quanto percepito, nonché una verifica di tutte le dichiarazioni telematiche
- controllo da parte delle funzioni apicali sui dati comunicati dal segretario scolastico all'amministrazione, previa firma del legale rappresentante (o suo delegato)
- verifica dei controlli già svolti dalla direzione
- verifica dei documenti da presentare al finanziatore
- predisposizione di un regolamento per il personale che contenga la disciplina dei comportamenti che potrebbero determinare l'abuso della qualità di pubblico ufficiale
- vigilanza sul rispetto del regolamento e, in caso di sue violazioni, inflizione di sanzioni disciplinari, conformi alla legge ed al *c.c.n.l.*
- divieto, per il personale dell'Istituto che partecipa ad attività di verifica ispettiva da parte di pubblici funzionari, di produrre documenti non genuini o rendere affermazioni false al personale ispettivo
- obbligo, per il personale dell'Istituto che partecipa alle attività di verifica ispettiva da parte di pubblici funzionari, di riferire ai propri superiori, e di costoro all'Organismo di Vigilanza, eventuali tentativi di corruzione subiti o comunque offerte o proposte di qualsiasi natura
- divieto di effettuare elargizioni a pubblici ufficiali, che non siano di valore simbolico. Le elargizioni di valore "non simbolico" non sono necessariamente in denaro (es. assunzioni, contratti di consulenza)
- informativa scritta, rivolta alle famiglie, in merito alla possibilità di segnalare comportamenti scorretti del personale dell'Istituto direttamente all'Organismo di vigilanza
- divieto per i docenti e per la scuola di accettare dalle famiglie doni di valore non simbolico
- verifiche dell'O.d.V. sui provvedimenti disciplinari a carico degli alunni
- controlli interni sulla trasparenza e regolarità della valutazione degli apprendimenti
- controlli a campione per i corsi Fonder in particolare all'ora di avvio e fine corso
- consegna e sottoscrizione per accettazione del Codice Etico ai legali a cui è rilasciata la procura per il processo.

12. Reati informatici e trattamento illecito di dati – (art. 24 bis D. Lgs 231/2001)

12.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p. – articolo modificato dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio».

Con la norma in esame il legislatore ha voluto apportare protezione al c.d. *domicilio informatico*, inteso come luogo ideale ove una persona esplica alcune facoltà intellettuali e manifesta la propria personalità, con possibilità di escludere terzi non graditi, tanto che nell'ambito del codice penale l'art. 615 ter è collocato tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio inteso come “*espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall'art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 del codice penale*”.

La previsione normativa in oggetto non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente, La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web).

12.2 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p. – articolo modificato dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

La norma in esame è posta dal legislatore a presidio del domicilio informatico in una fase anticipata rispetto al momento dell'accesso abusivo di cui alla norma sub 2.1.

Questo articolo trova ampia applicazione anche nella lotta alla pirateria satellitare, infatti, il modo di operare tipico delle organizzazioni dedite a tale forma di attività è quello di trasmettere e rendere

disponibili codici per accedere a programmi a visione condizionata in seguito al pagamento di una somma.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web)

12.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617- bis c.p. – articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirle o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni».

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame è la segretezza e la libertà delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, nel rispetto del disposto dell'art. 15 Cost. in una fase prodromica a quella della effettiva lesione del bene stesso.

Il reato è, dunque, una fattispecie di pericolo in quanto appresta una tutela anticipata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni telefoniche intercorrenti tra soggetti terzi rispetto all'autore materiale della condotta.

Il soggetto attivo del reato può essere "chiunque", trattandosi di un reato comune, a eccezione delle persone tra le quali la conversazione o comunicazione si svolge.

La condotta criminosa consiste nella installazione, anche solo parziale e non necessariamente permanente, di apparati e strumenti oggettivamente idonei a intercettare o impedire la conversazione o la comunicazione telegrafica o telefonica.

Ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non anche a quella successiva di intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni che rileva solo come fine della condotta. Infatti, presupposto indispensabile per la configurabilità del reato è la idoneità all'intercettazione della strumentazione installata.

Livello di rischio:

- medio

12.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p. – articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema».

La norma in esame, introdotta dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1993 n. 547 mira ad impedire l'intercettazione fraudolenta, ravvisabile ogni qual volta l'agente prenda conoscenza delle comunicazioni in maniera occulta e senza esserne legittimato. Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è rappresentato dalla “*sicurezza del sistema informatico o telematico*”, che si estrinseca nella *genuinità* (intesa come autenticità del contenuto) e nella *riservatezza* (intesa quale conoscenza o conoscibilità delle informazioni da parte dei soli soggetti abilitati) delle comunicazioni.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web)

12.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p. – articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni».

Tale norma è volta a sanzionare la semplice predisposizione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Si tratta di un reato di pericolo, infatti, lo stesso si perfeziona nel momento in cui l'apparecchiatura installata è idonea ad impedire o ad interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, indipendentemente dal fatto che le stesse non siano ancora in funzione.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web).

12.6 Estorsione (art. 629 c.p. - articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità».

La condotta incriminata è quella di chi, con violenza o minaccia, costringa taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto ed arrecando un danno al soggetto passivo.

La minaccia deve essere concretamente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima, non essendo, per contro, necessario, che si determini una sua effettiva intimidazione. Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto minacciante (se prospettato come proveniente da soggetti terzi non aventi rapporti con il colpevole o per via di eventi naturali sarà configurabile la truffa). Essa può essere attuata esplicitamente ed anche implicitamente, purché in maniera idonea a coartare la volontà del soggetto passivo.

Livello di rischio:

- basso

12.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso, infatti, il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Livello di rischio:

- Medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web).

12.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla

sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».

Fattispecie analoga a quella analizzata *sub* art. 635 bis c.p., con la precisazione che nel caso di specie il danneggiamento di dati ed informazioni riguarda programmi dello Stato o di interesse pubblico.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web).

12.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

Fattispecie analoga a quella analizzata *sub* art. 635 bis c.p., con la precisazione che con la condotta prevista da quest'ultima norma si distrugge, danneggia o rende inservibile il sistema informatico o telematico.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web)

12.10 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p. – articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque,

mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

Fattispecie analoga a quella analizzata *sub* art. 635 quater.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web)

12.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3».

Fattispecie analoga a quella analizzata *sub* art. 635 quater, con la precisazione che i sistemi danneggiati o distrutti sono quelli di pubblico interesse.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web)

12.12 Frode informatica (art. 640-ter c.p. – articolo modificato dal D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

La frode informatica presenta la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico o dei dati in esso disponibili (es: mancato rispetto del termine per la presentazione del progetto → alterazione del sistema informatico affinché la domanda di partecipazione risulti depositata tempestivamente).

Livello di rischio:

- basso (non escludibile perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la P.A.)

12.13 Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

«Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

L'introduzione dell'art. 491 bis c.p. risponde alla necessità di assicurare una sanzione penale alle diverse forme di falso informatico non riconducibili alle norme sui falsi documenti; infatti, alla nozione tradizionale di documento, il documento informatico risulta essenzialmente estraneo.

Livello di rischio:

- medio (a fronte del numero rilevante di postazioni P.C. presenti in Istituto nonché a fronte dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni che consente un accesso immediato al Web)

Processi sensibili

- utilizzo delle postazioni P. C. da parte del personale e collaboratori

Contromisure

- divieto per il personale di fare uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali.
- divieto di:
 - a) effettuare il *download* di *software* o di *files* musicali o la tenuta di *files* nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti
 - b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete
 - c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di *webmail*
 - d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni
 - e) utilizzare la posta elettronica ed *Internet* per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico
 - f) regolamentazione dell'uso da parte dei dipendenti dei telefoni cellulari e dei videofonini all'interno dell'Istituto
- chiusura a chiave del laboratorio di informatica

13. Delitti di criminalità organizzata – (art. 24 ter D.Lgs 231/2001)

13.1 Associazione per delinquere (art. 416, commi da 1 a 5, cod. pen.)

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

La configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto legislativo 231/2001 ad una serie indefinita di fattispecie criminose non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

Livello di rischio:

- medio (la norma è particolarmente significativa giacché rende di fatto sensibili tutti i reati allorché commessi in forma associata. Il rischio si estende, pertanto, a qualsiasi illecito penale commesso da tre o più addetti dell'Ente nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso)

13.2 Associazione per delinquere (art. 416 comma 6 e 7 cod. pen.)

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

In base alla prima parte dell'art. 416 c. p. l'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Sanzioni particolarmente pesanti, oltre che responsabilità amministrativa dell'Ente ex decreto 231/2001, si ha quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o esecuzione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;

- compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente per gli ultimi due reati indicati sussiste solo se il reato è commesso in presenza di almeno due delle seguenti cinque circostanze aggravanti:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Livello di rischio:

- vedi i corrispondenti reati, trattati per la forma non associativa al capitolo 17.

13.3 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».

Per la configurazione del reato associativo non è necessaria la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati.

Livello di rischio:

- medio, in ragione del fenomeno del bullismo

Processi sensibili

- bullismo
- violenza di gruppo
- violenza sessuale di gruppo
- spaccio all'interno dell'edificio scolastico

Contromisure

- misure educative in materia di gestione del bullismo
- obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di spaccio all'interno della scuola
- misure educative e preventive in ordine all'utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope

14. Delitti contro l'industria e il commercio – (art. 25 bis.1 D. Lgs 231/2001)

14.1 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c. p.)

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00».

Il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la disposizione in oggetto è costituito dalla correttezza e lealtà commerciale, desumibile dalla stessa struttura del reato, il quale si realizza con la semplice consegna della cosa, senza che assuma rilevanza l'atteggiamento psicologico del compratore. In considerazione, infatti, della natura pubblicistica del bene tutelato, la punibilità del venditore non è esclusa dal fatto che l'acquirente sapesse preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti diversi, per qualità, da quelli richiesti

Livello di rischio:

- medio

Processi sensibili

- ristorazione

Contromisure

- rispetto del piano di controllo alimentare
- svolgimento di verifiche periodiche secondo l'allegato europeo di igiene alimentare e verifiche di seconda parte presso i fornitori
- controlli in materia di appalto
- applicazione su base volontaria della linea guida ministeriale sulla ristorazione scolastica

15. Reati societari – (art. 25 ter D. Lgs 231/2001)

15.1 False Comunicazioni Sociali (art. 2621 c.c.)

a) art. 2621 c.c. «Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

b) art. 2621-bis c.c. «Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

a) art. 2621-ter c.c. «Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis».

Sotto il profilo materiale, la condotta tipica può assumere due forme diverse: la prima di tipo commissivo, ossia l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda a carattere omissivo, consistente nell'omettere informazioni imposte dalla legge.

La falsità o l'omissione devono comunque riguardare la situazione economica e patrimoniale dell'Ente.

Livello di rischio:

- basso (la fattispecie integra il reato comunemente noto come “falso in bilancio” e costituisce un reato di pericolo che è compatibile anche con la particolare natura degli enti ecclesiastici, che sono comunque tenuti alla redazione del bilancio)

15.2 Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Il reato d'impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società o all'Ente unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo alle verifiche, posto in essere dai soggetti in posizione apicale, abbia procurato un danno ai soci stessi, stante l'esplicito riferimento, contenuto nel decreto legislativo 231/2001, al solo 2° comma della disposizione in esame.

Livello di rischio:

- medio (la fattispecie può essere riferita ai rapporti con i soggetti incaricati dell'amministrazione e contabilità)

15.3 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

La fattispecie in esame può essere realizzata sia dai soggetti in posizione apicale (comma 1) che dai soggetti a questi sottoposti (es. lavoratori subordinati), mentre ai fini della configurazione dell'ipotesi criminosa di cui al comma 3 non essendo richiesta alcuna qualifica soggettiva specifica, la stessa può configurarsi in capo a qualunque soggetto.

La condotta tipica del reato *de quo* consiste nel compiere o nell'omettere, dopo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali, ovvero in violazione del più generico obbligo di fedeltà.

Livello di rischio:

- basso (riferibile all'eventuale acquisto di beni o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato, in cambio di utilità illecite per chi ha deciso l'acquisto)

15.4 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi

inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Il primo comma dell'art. 2365-bis c.c., plasmato sull'esempio dell'art. 322 c.p., comma 2, relativo all'istigazione alla corruzione pubblica, è rubricato "Istigazione alla corruzione tra privati". Con tale previsione normativa viene prevista la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone indicate dall'art. 2365 che operano in società o enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Livello di rischio:

- basso (riferibile all'eventuale acquisto di beni o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato, in cambio di utilità illecite per chi ha deciso l'acquisto)

15.5 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5819».

La fattispecie in esame, calata nello specifico dell'ente ecclesiastico, si riferisce all'ipotesi in cui i soggetti in posizione apicale diano false comunicazioni agli organi istituzionali di vigilanza, ovvero occultino dolosamente a questi ultimi, fatti in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente. Il reato si realizza anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui sopra omettono di fornire alle dette Autorità di vigilanza le comunicazioni imposte dalla legge, ostacolando di fatto la loro attività ispettiva.

Livello di rischio:

- basso (riferibile ai rapporti con i soggetti istituzionali che svolgono verifiche sull'attività dell'ente, volendo intendere, in modo estensivo e funzionale ad una maggiore scrupolosità nella gestione del rischio, per "autorità pubblica di vigilanza" qualunque pubblica amministrazione che svolga funzioni di vigilanza rispetto all'attività dell'Istituto scolastico)

Processi sensibili

● redazione del bilancio con notizie false o omissioni di informazioni dovute, in modo tale da poter

indurre in errore sulla reale situazione finanziaria dell'istituto

- gestione non corretta della documentazione
- selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi
- falsificazione o omissioni nella predisposizione della documentazione esibita a funzionari pubblici in sede di vigilanza

Contromisure

- vigilanza dell'O.d.V. rispetto all'osservanza delle norme in materia di corretta amministrazione;
- osservanza, da parte delle funzioni preposte alla redazione del bilancio ed alla gestione degli altri adempimenti contabili, dei relativi principi normativi nazionali ed internazionali
- obbligo per tutti gli addetti dell'ente di segnalare immediatamente all'O.d.V. la tenuta di condotte che potrebbero integrare o facilitare la commissione di reati societari, con particolare riferimento a:
 - a) non conformità o incoerenze nella redazione dei documenti contabili obbligatori
 - b) condotte dirette a impedire od ostacolare il controllo di gestione da parte delle figure interne ed esterne a ciò preposte
 - c) condotte dirette ad ostacolare le verifiche da parte delle autorità pubbliche di vigilanza sull'attività dell'Istituto
 - d) violazione delle norme sui limiti all'uso del contante
- inserimento, nelle verifiche periodiche e documentate da parte dell'O.d.V., di sessioni aventi ad oggetto i rischi individuati nell'apposita sezione dell'analisi dei rischi
- misure di coordinamento tra O.d.V. e funzioni dell'opera addette all'amministrazione ed al controllo sulla corretta amministrazione
- sistema di controlli ad autorizzazioni previste dal diritto proprio dell'ente
- obbligo per tutti gli addetti dell'Istituto di osservare, nella diffusione all'esterno di notizie riservate relative ai soggetti con cui l'Istituto entra in contatto, sia i principi comportamentali individuati nel codice etico, sia le istruzioni operative contenute nei documenti sulla *privacy*

16. Reati con finalità di terrorismo – (art. 25 quater D. Lgs 231/2001)

16.1 Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto».

16.2 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, si intendono per “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».

La *ratio* di entrambe le norme in esame è quella di scoraggiare, attraverso la minaccia della sanzione penale, talune condotte che, pur senza giungere a configurare un concorso nel reato, né favoreggiamento, si traducono, comunque, in un’agevolazione al perseguimento degli illeciti fini degli associati.

Livello di rischio:

- molto basso (limitatamente all’ipotesi in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati)

Processi sensibili

- gestione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare

Contromisure

- controlli periodici di tutti gli ambienti dell’Ente, con particolare attenzione a quelli poco utilizzati e/o concessi in godimento

17. Reati contro la personalità dell’individuo – (art. 25 quinquies D. Lgs 231/2001

17.1 Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il delitto *de quo* si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù.

L’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 (approvata in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n.1723) definisce la “schiavitù” come “*lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi*”.

La fattispecie in esame trova il suo fondamento in ordinamenti che riconoscono formalmente la proprietà sull’uomo come istituto giuridico.

Rientra nell’applicazione dell’art. 600 c.p. anche la c. d. schiavitù di fatto, esistono, infatti, nel contesto sociale, forme di schiavitù costituite da ragioni etniche, religiose o culturali.

Per evidenziare il disvalore della fattispecie in commento, il legislatore distingue due momenti: da una parte vi è lo sfruttamento coattivo e dall’altra la condizione di assoggettamento di una persona. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato *de quo* quando la persona diventa una

“cosa” poiché la sua vita è interamente determinata e sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi.

Livello di rischio:

- residuale (reato di regola non riferibile al personale scolastico. Tuttavia non è escludibile, giacché può essere ricondotto alla gestione del personale, direttamente o tramite appalti)

17.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

«E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».

Non costituisce reato se il fatto è compiuto fra maggiorenni o tra un maggiorenne ed un minore, qualora a prostituirsi è la persona maggiore di età. La fattispecie de qua, infatti, si perfeziona solo nell'ipotesi in cui è un minore di anni diciotto a prostituirsi in cambio di denaro o altra utilità.

Livello di rischio:

- residuale (riferibile solo all'omissione di vigilanza o di intervento allorché si verificano, nei rapporti tra minorenni, casi di scambio tra atti sessuali e utilità economiche - ad esempio casi di cronaca relativi ad alunne minorenni che accettavano di farsi videoriprendere in atteggiamenti intimi a scuola, in cambio di ricariche telefoniche)

17.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

«E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

1. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.1642.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità».

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».

Con la norma in esame, introdotta dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 e, poi, profondamente modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 e dalla legge 1° ottobre 2012 n. 172, il legislatore punisce varie condotte, tutte legate alla repressione della realizzazione, del commercio e della diffusione di materiale così detto "pedopornografico". La norma introdotta in adempimento degli obblighi derivanti dalla decisione quadro 2004/68/GAI, poi sostituita dalla direttiva 2011/93/UE, mira ad approntare una tutela anticipata alla libertà psicologica e sessuale del minore reprimendo comportamenti collaterali allo sfruttamento ai fini sessuali del minore stesso, idonei a pregiudicarne il libero sviluppo personale; si tratta pertanto, di un reato di pericolo.

Affinché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato" come può essere una *chat-line*. Di conseguenza l'uso dello strumento *Internet* non è sufficiente da sé a integrare, sempre e comunque, una comunicazione ad un numero indeterminato di persone, essendo, al contrario, necessario analizzare di volta in volta il singolo caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione, "aperta o chiusa", che il soggetto interessato ha posto in essere. In definitiva è da escludere che la trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata, più coerente appare la configurazione del quarto comma dell'art. 600-ter c.p.

Livello di rischio:

- residuale (reato altamente configurabile nell'ambiente scolastico, dato il rilevante numero di postazioni PC e la presenza di un elevato numero di minori, tuttavia, è difficilmente ipotizzabile la sua commissione nell'interesse dell'Ente)

17.4 Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p. – articolo modificato dalla legge n. 238/2021)

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000,00».

La tutela già predisposta dall'art. 600-ter c.p. è arricchita dalla norma in esame che punisce anche la mera detenzione di materiale pedopornografico.

Il legislatore del 2012 ha positivizzato l'accezione oggettiva del concetto di pedopornografia, già elaborato in via interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che fa leva sul contenuto oggettivamente sessuale della rappresentazione, evidenziando, al contempo, la necessità che vi sia in ogni caso un coinvolgimento del minore sia esso limitato anche alla sola esibizione degli organi sessuali.

Livello di rischio:

- residuale (reato altamente configurabile nell'ambiente scolastico, dato il rilevante numero di postazioni PC e la presenza di un elevato numero di minori, tuttavia, è difficilmente ipotizzabile la sua commissione nell'interesse dell'Ente)

17.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater. n.1 c.p.)

«Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

La fattispecie in esame estende la sfera applicativa degli artt. 600-ter e 600-quater c.p. (pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico) anche ai casi in cui l'oggetto materiale della condotta illecita sia costituito da immagini pornografiche ottenute non attraverso la diretta utilizzazione "di persone umane" minori degli anni diciotto, ma mediante la modificazione ed il fotomontaggio di loro immagini, di modo che il risultato finale faccia apparire "come vere situazioni reali".

Il bene giuridico tutelato dalla norma *de qua* è costituito esclusivamente dall'integrità fisica, psicologica, morale e sociale del minore, rappresentato in immagini, sicché vanno esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici o i cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia.

Livello di rischio:

- residuale (reato altamente configurabile nell'ambiente scolastico, dato il rilevante numero di postazioni PC e la presenza di un elevato numero di minori, tuttavia, è difficilmente ipotizzabile la sua commissione nell'interesse dell'Ente)

17.6 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c. p. – articolo modificato dalla legge n. 238/2021)

«Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

La normativa in esame introdotta dalla legge 1° ottobre 2012 n. 172 è diretta a colpire il fenomeno che va sotto il nome di "grooming" (dall'inglese *to groom* ovvero "curare", "preparare" o anche "accarezzare") termine con il quale si fa riferimento a quelle azioni dirette ad indebolire progressivamente la volontà del minore in modo da ottenerne il controllo.

In pratica, il soggetto abusante conquista gradualmente la fiducia del minore, così inducendolo quest'ultimo a ridurre ogni forma di resistenza all'incontro personale, attraverso tecniche di manipolazione psicologica, al fine di poter ottenere favori di natura sessuale.

Il metodo di "induzione" solitamente consiste in una subdola opera di convincimento, effettuata attraverso i normali canali di comunicazione usati dai giovanissimi ovvero "chat", "social network", "telefono", in modo da consentire all'autore di instaurare con la vittima relazioni amichevoli assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo finale di coinvolgere il minore in attività a sfondo sessuale.

L'art. 609-undecies c.p. è strutturato come fattispecie "residuale", posto a chiusura del sistema di tutela approntato in favore dei minori attraverso l'espressa previsione di una clausola di riserva che subordina la punibilità della condotta di adescamento all'impossibilità di sussumere il fatto in altro e più grave reato.

Livello di rischio:

- residuale (reato altamente configurabile nell'ambiente scolastico, data la presenza di un elevato numero di minori di anni sedici, tuttavia, è difficilmente ipotizzabile la sua commissione nell'interesse dell'Ente)

Processi sensibili

- impiego di lavoratori extra comunitari privi di permesso di soggiorno, direttamente o tramite appalti
- sfruttamento dei lavoratori mediante imposizione di condizioni di lavoro estreme
- assegnazione a lavoro di minori privi dell'età minima necessaria per lavorare
- forme anche indirette di prostituzione minorile nei rapporti tra gli alunni
- uso delle postazioni P.C. o di dispositivi di ripresa audiovisiva

Contromisure

- l'istituto non farà ricorso al lavoro irregolare
- l'assunzione di lavoratori extracomunitari è subordinata al possesso documentato del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in corso di validità
- l'O.d.V. inserirà nei programmi di *Compliance audit* la vigilanza sui contratti di lavoro e sull'assenza di lavoro nero
- l'Istituto non ricorre a lavoro nero (totale omissione contributiva) o grigio (parziale omissione contributiva) ed applica integralmente a tutti i dipendenti il *c.c.n.l. Agidae scuola*
- L'O.d.V. verificherà l'applicazione del contratto collettivo
- nei contratti di appalto di servizi dev'essere previsto che l'appaltatore fornirà solo personale regolarmente assunto
- la Direzione amministrativa dell'Istituto dovrà verificare la regolarità dell'assunzione del personale occupato nell'appalto
- controllo periodico della regolarità del trattamento retributivo e contributivo del personale impiegato nell'appalto
- controlli sistematici da parte dell'O.d.V. sulla corretta gestione dei contratti di appalto
- formazione del personale scolastico sui reati sessuali
- formazione degli alunni della scuola secondaria sui reati sessuali
- procedure sull'obbligo di segnalazione all'O.d.V. e alla pubblica autorità
- divieto per il personale di fare uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali
- chiusura a chiave del laboratorio di informatica
- divieto di:
 - a) effettuare il *download* di *software* o di *files* musicali né la tenuta di *files* nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti
 - b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete
 - c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di *webmail*

- d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni
- e) utilizzare la posta elettronica ed *Internet* per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico
- f) regolamentazione dell'uso da parte dei dipendenti dei telefoni cellulari e dei videofonini all'interno dell'Istituto.

18. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – (art. 25 septies D. Lgs 231/2001)

18.1 Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.)

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

... omisiss ...

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Ciò che rileva ai fini della presente indagine è la disposizione di cui al secondo comma laddove prevede la responsabilità dell'Ente, l'ipotesi di reato di omicidio colposo cagionato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con il D. Lgs. 81/2008 il legislatore ha provveduto al riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sostituendo con formale abrogazione tutta la disciplina di settore previgente.

Premesso, che il datore di lavoro in base alla normativa su richiamata è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*, il D. Lgs. 81/2008 impone all'imprenditore, in relazione all'attività produttiva esercitata, di adottare tutta una serie di precauzioni dirette a scongiurare il rischio di verificazione di eventi lesivi in danno dei propri dipendenti andando così a riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2087 c.c..

Al riguardo, si precisa, che il comportamento colposo del lavoratore, pur risultando *conditio sine qua non* rispetto all'evento lesivo verificatosi, non vale ad escludere la responsabilità del lavoratore posto che quest'ultimo è tenuto a prevenire anche le possibili disattenzioni ed imprudenze del proprio dipendente.

Livello di rischio:

- medio-alto (il livello di rischio, nei vari spazi di lavoro, interni ed esterni, è quello tipico delle strutture scolastiche)

18.2 Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. ...omissis

....

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa, in assenza di dolo dell'autore, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti del datore di lavoro, anche solo civilisticamente illeciti, quali ad esempio il licenziamento invalido, la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c. c.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

Livello di rischio:

- medio – alto (il livello di rischio, nei vari spazi di lavoro, interni ed esterni, è quello tipico delle strutture scolastiche)

Processi sensibili

- sicurezza dell'edificio scolastico
- somministrazione dei pasti
- adempimento non pieno dei requisiti contenuti nel D. Lgs. 81/08, come modificato dalla legge 161/2014
- carenze nella tenuta della documentazione della sicurezza sul lavoro
- non corretta individuazione dei rischi per il personale, ai sensi dell'art. 28 TU
- mancata predisposizione dei DUVRI ex art. 26 TU per le attività appaltate
- mancato svolgimento delle attività formative rivolte ai vari livelli del personale in materia di sicurezza

- mancata attuazione dell'accordo europeo sullo stress lavoro correlato
- malattie professionali causate da una non corretta organizzazione del lavoro
- forme di mobbing orizzontale o verticale
- gestione dei momenti critici della vita scolastica (ingresso e uscita, intervalli, commissioni fuori della classe, gite e uscite didattiche, attività sportive, laboratori)

Contromisure

- adozione del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità con il D. Lgs. 81/08, come modificato dalla legge 161/2014
- nomina di un RSPP munito della formazione e dell'esperienza professionale richiesti dalla legge
- formazione del personale in materia di sicurezza
- nomina di un responsabile delle attività di primo soccorso
- dotazione dei DPI previsti nel DVR
- inserimento nei programmi di *Compliance audit* di verifiche ispettive relative al rispetto delle norme in tema di sicurezza, in sinergia con il SPP
- applicazione di modelli di gestione della sicurezza
- vigilanza sul flusso in entrata ed in uscita degli alunni
- applicazione del sistema di autocontrollo alimentare HACCP conforme ai requisiti UE
- inserimento nella domanda d'iscrizione dell'informativa su allergie ed intolleranze alimentari
- redazione da parte di un esperto di una relazione annuale sui controlli a campione effettuati durante l'anno relativamente all'igiene alimentare dei pasti
- verifiche relative all'organizzazione delle uscite didattiche
- riconsegna degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria solo al genitore o a terza persona espressamente e chiaramente delegata ed identificata dal genitore
- riunione del Consiglio di Classe ed adozione di provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti particolarmente aggressivi da parte dell'alunno
- applicazione della Linea Guida del ministero sulla somministrazione dei farmaci nella scuola
- controllo sulla gestione delle diete speciali ad alunni con allergie e intolleranze alimentari (corretta comunicazione al personale addetto alla preparazione dei pasti, uso di utensili e aree di lavorazione separate)

19. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – (art. 25 octies D. Lgs 231/2001)

A) Ricettazione (art. 648 c.p. – articolo modificato dal D.Lgs n. 195/2021)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».

B) Riciclaggio (art. 648-bis c.p. – articolo modificato dal D.Lgs n. 195/2021)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

C) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p. – articolo modificato dal D.Lgs n. 195/2021)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

D) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p. – articolo modificato dal D.Lgs n. 195/2021)

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Presupposto comune alla fattispecie di cui *sub A) B e C)* è la provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità dalla commissione da parte di terzi di un reato non necessariamente contro il patrimonio.

Non è indispensabile l'accertamento giudiziale del reato da cui proviene l'oggetto della ricettazione, del riciclaggio e dell'impegno di denaro, beni o altra utilità, purché ciò si deduca con certezza in base a prove logiche.

L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto; la giurisprudenza vi ricomprende anche i servizi, l'energia o programmi.

In ordine alla fattispecie *sub D)* si precisa che la sua introduzione ha colmato una lacuna normativa del nostro ordinamento; infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo commesso da altro soggetto, mentre nessuna sanzione, prima dell'introduzione della figura di reato, in esame era prevista per chi ricicla in prima persona.

Livello di rischio:

- basso (reato tendenzialmente estraneo all'attività scolastica. Non escludibile in astratto, poiché comunque riferibile alla gestione del patrimonio immobiliare e delle risorse finanziarie)

Processi sensibili

- gestione del patrimonio immobiliare e delle risorse finanziarie

Contromisure

- eventuali atti dispositivi sul patrimonio immobiliare dovranno, prima della sottoscrizione di contratti, essere sottoposti all'Organismo di Vigilanza che ne dovrà accertare, anche attraverso il ricorso alla consulenza di esperti di settore, la conformità alla normativa antiriciclaggio, anche ai fini dell'eventuale segnalazione all'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia
- consegna del codice etico ai consulenti che assistano l'Istituto in attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare ed alla gestione delle risorse finanziarie
- il personale direttivo ed amministrativo dovrà attenersi scrupolosamente al decreto legislativo 231/07

20. Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore – (art. 25 novies D. Lgs 231/2001)

art. 171, commi 1 lett. a) bis e 3 legge 633/1941 «1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ...omissis...; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; ...omissis...»

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. ...omissis...».

art 171 -bis legge 633/1941 «1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

art. 171-ter legge 633/1941 (articolo modificato dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023) «È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

b) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

b-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

art. 171-septies legge 633/1941 «La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SLAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge».

art. 171 –octies legge 633/1941 «Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

art. 174 –ter legge 633/1941 (articolo introdotto dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023) «Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle

prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

La normativa sopra richiamata tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera.

Il legislatore italiano, ancora più incisivamente del legislatore europeo, ha statuito la rilevanza penale del solo fatto della "duplicazione" dell'opera dell'ingegno a prescindere dalla finalità commerciale o meno; ciò ha forti ripercussioni sull'eventuale responsabilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora all'interno dell'Istituto siano usati a scopo lavorativo o didattico programmi non originali al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Livello di rischio:

- medio-alto (riferibile alla condotta di coloro che provvedano a scaricare e/o installare programmi senza le relative autorizzazioni e licenze; riferibile, altresì, alla gestione del materiale didattico, con riferimento sia al materiale audio-video che alla gestione dei libri di testo e delle fotocopie)

Processi sensibili

- *download* di programmi informatici senza l'autorizzazione delle figure preposte
- mancanza di controlli in ordine all'installazione di programmi sulle macchine dell'Istituto
- mancanza di controlli rispetto al possesso di programmi a pagamento o gratuiti
- mancanza di controlli sull'accesso dei vari operatori alle macchine dell'Istituto
- assenza di *firewall* sulle postazioni PC utilizzate da utenti ed addetti
- mancata formazione, informazione e addestramento del personale che utilizza le postazioni PC

Contromisure

● i due ambiti operativi per i quali si profilano rischi di illecito in materia di diritto d'autore sono l'uso dei PC con connessione al web e le attività formative e di comunicazione condotte dall'Istituto

1. con riferimento all'impiego delle attrezzature informatiche:

- a) divieto, per tutti gli addetti dell'Istituto, di scaricare programmi informatici senza autorizzazione del diretto superiore gerarchico
- b) limitazione a pochi addetti dell'accessibilità al collegamento Internet
- c) installazione su ogni postazione PC o sul server centralizzato di un firewall che impedisca all'utente di poter scaricare programmi non autorizzati
- d) assegnazione del compito di introduzione di nuovi programmi solo ad una o più risorse interne, espressamente autorizzate a tale funzione e formate sui rischi relativi
- e) formazione ed informazione erogata a tutti gli operatori che utilizzano PC dell'Istituto collegati a Internet circa il divieto di:

1. duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere, trasmettere al pubblico, detenere senza averne diritto programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore
 2. utilizzare software e banche dati in assenza della valida licenza
 3. diffondere tramite reti telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa
 4. mettere in atto pratiche di scaricamento dati (file sharing) attraverso lo scambio e la condivisione di qualsiasi tipologia di file attraverso piattaforme presenti sul web
- f) svolgimento periodico di controlli a campione sulle macchine appartenenti all'Istituto da parte dell'O.d.V.
2. nell'ambito delle attività informative, di comunicazione e formative (queste ultime svolte attraverso sia modalità ordinarie, sia tramite formazione a distanza o l'impiego di nuove tecnologie):
- a) divieto, per tutti gli addetti dell'Istituto, di impiegare e diffondere in qualunque forma opere dell'ingegno altrui o parte di esse usurpandone la paternità
 - b) divieto, per tutti gli addetti dell'Istituto, di impiegare e diffondere in pubblico opere audio/video per le quali è prescritta l'apposizione del contrassegno della SIAE prive del contrassegno medesimo
 - c) obbligo di citare esplicitamente gli autori di opere d'ingegno o di parti di esse, nonché di opere fotografiche-audio-video qualora tali opere o parti di esse siano impiegate nell'ambito delle attività dell'Istituto

21. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – (art. 25 decies D. Lgs 231/2001)

21.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

L'art. 377 bis c. p. è stato introdotto dal legislatore del 2001 che ha inserito nella Carta Costituzionale i principi del "giusto processo" modificando l'art. 111 Cost.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Livello di rischio:

- residuale (limitato ai casi di contenzioso).

Processi sensibili

- svolgimento di procedimenti davanti all'autorità giudiziaria

Contromisure

- il Codice Etico verrà trasmesso e sottoscritto per accettazione dai legali a cui è rilasciata la procura per il processo

22. Reati ambientali – (art. 25 undecies D. Lgs 231/2001)

22.1 Abbandono di rifiuti (art. 255 D.lgs. 152/2006 – articolo introdotto dal D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023)

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3».

Con la norma in esame, a far data dal 10 ottobre 2023, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un comune cittadino privato, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non più con una sanzione amministrativa pecuniaria, bensì penalmente al pari di quelli effettuati da un titolare d'impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.

Anche in tale fattispecie, così come per quella prevista al paragrafo successivo, è ricompresa l'attività di stoccaggio ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero trattamento o smaltimento.

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio: i rischi connessi ai reati in questione sono riferibili allo smaltimento non corretto dei rifiuti.	Mancata applicazione delle norme in materia di eliminazione di rifiuti speciali e sulla raccolta differenziata.	Vigilanza dell'O.d.V. sulla gestione dei rifiuti.

22.2 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

«1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi ... omissis

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi ... omissis ...

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro».

La norma in esame ricomprende anche l'attività di stoccaggio ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero trattamento o smaltimento.

Livello di rischio:

- residuale (i rischi connessi ai reati in questione sono riferibili soltanto all'eliminazione dei rifiuti speciali – ad esempio olio - e al rispetto di eventuali norme locali sulla raccolta differenziata)

Processi sensibili

- mancata applicazione delle norme in materia di eliminazione di rifiuti speciali e sulla raccolta differenziata

Contromisure

- vigilanza dell'O.d.V. sulla gestione dei rifiuti

23. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – (art. 25 duodecies D. Lgs 231/2001)

23.1 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12, 12 bis e 12 ter D. lgs 286/1998 c.d. Testo Unico sull'Immigrazione – articolo modificato dal Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023)

« ... omissis 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale;

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. ... omissis».

In relazione alla commissione del suddetto reato, il D. lgs 231/2001 prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno,

ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Livello di rischio:

- basso (riferibile soltanto alla gestione del personale dell'ente o da parte delle ditte appaltatrici).

Processi sensibili

- rapporti di lavoro, diretti o in appalto, con cittadini extracomunitari

Contromisure

- definizione di un protocollo per la selezione del personale, in cui sia documentata la fase, precedente ai colloqui, di verifica del possesso dei requisiti legali da parte del personale da assumere, compreso l'eventuale permesso di soggiorno per motivi di lavoro
- trasmissione periodica all'O.d.V. dell'elenco dei lavoratori occupati alle dipendenze dell'ente
- nell'ipotesi di impiego di cittadini extracomunitari, verifica da parte dell'O.d.V. del possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o di permesso compatibile con il rapporto di lavoro)
- definizione di un protocollo per il controllo dei servizi appaltati, compresa la regolarità retributiva e contributiva del trattamento del personale dipendente delle ditte appaltatrici

24. Razzismo e xenofobia – (art. 25 terdecies D. Lgs 231/2001)

24.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p. – aggiunto dal D. Lgs 21/2018)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

L'oggetto giuridico posto a tutela dell'art. 604 bis c.p. si identifica con l'esigenza di tutela contro azioni discriminatorie fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione di ciascun individuo. Nello specifico, per condotte "discriminatorie" s'intende ogni azione volta alla distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, colore, ascendenza o origine etnica, che ha lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

Livello di rischio:

- basso

Processi sensibili

- rapporti di lavoro, diretti o in appalto
- rapporti con i collaboratori
- rapporti con i fornitori
- rapporti con l'utenza (allievi, famiglie....etc)

Contromisure

- previsione di specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinino i comportamenti che in tutte le figure che operano per conto dell'ente, apicali e non, nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'Ente appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie
- controllo da parte dell'ODV dell'osservanza delle regole di condotta di cui sopra

25. Frode in competizioni sportive – (art. 25 quaterdecies D. Lgs 231/2001)

25.1 Frodi in competizioni sportive (art. 1 legge 401/1989)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Trattasi di un reato plurioffensivo, il bene giuridico tutelato nel caso di specie è l'interesse patrimoniale e la libertà di autodeterminazione. Con la norma in esame il legislatore ha inteso tutelare la certezza, la regolarità delle competizioni sportive e la conseguente genuinità dei loro risultati.

Livello di rischio:

- residuale (riferibile soltanto alla partecipazione dell'ente a competizioni sportive)

Processi sensibili

- partecipazione ad eventi sportivi organizzati da federazioni, società o associazioni riconosciute a livello nazionale

Contromisure

- osservanza, da parte delle figure apicali e dei soggetti a queste sottordinati, delle regole proprie delle competizioni sportive
- controllo da parte dell'O.d.V. del corretto rispetto, da parte dell'ente, alla regolare partecipazione a competizioni sportive

26. Reati tributari – (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001)

26.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

«È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria».

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi. E' un reato a consumazione istantanea in quanto si realizza al momento della presentazione della dichiarazione fiscale. L'eventuale ravvedimento non cancella la commissione dell'illecito penale.

Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- a. la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- b. l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati.

Livello di rischio:

- medio

26.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione».

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
- b. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento
- c. presentazione di una dichiarazione falsa.

E' necessaria la sussistenza di un "*quid pluris*" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie, ossia una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Livello di rischio:

- basso

26.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

«E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato».

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto di colui che la emette mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Livello di rischio:

- medio

26.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Si tratta di un reato di pericolo concreto (nei reati di pericolo il bene giuridico tutelato dalla legge non è leso ma è messo a rischio) e a dolo specifico, teso a tutelare l'attività di verifica fiscale che gli organi accertatori effettuano ai fini del controllo sull'osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte; sanzionandosi quelle condotte che, finalizzate all'evasione, impediscano o ostacolino l'accertamento di un'obbligazione tributaria. Essendo, poi, un delitto a consumazione anticipata, non è necessario che la finalità perseguita sia effettivamente conseguita.

Livello di rischio:

- basso

26.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore

ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

La *ratio* della norma va individuata nel pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente e, più in generale, nel principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di “pericolo concreto” poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Livello di rischio:

- basso

26.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000 – introdotto dal D. Lgs 75/2020)

«Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Il delitto di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria.

Le dichiarazioni prese in considerazione dalla presente norma sono solo:

- la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche
- la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Sono, invece, escluse tutte le altre tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento.

Livello di rischio:

- medio

26.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000 – modificato dal D. Lgs 75/2020)

«1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con

riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

L'obiettivo della presente fattispecie normativa è quello di indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta e determinare, dunque, la relativa tassazione.

Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata, o non viene presentata nei termini, si incorre nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi.

Livello di rischio:

- basso

26.8 Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 – articolo modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024)

«1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito».

Per l'integrazione del reato, non è di per sé sufficiente un mancato versamento dell'imposta, ma occorre che l'omesso versamento risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discriminazione tra il reato in oggetto e la fattispecie di omesso versamento.

Livello di rischio:

- basso

Processi sensibili

- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori
- assunzione e gestione del personale
- rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili
- gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori
- gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi
- tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche

Contromisure

- controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe
- separazione dei compiti
- controllo periodico dei dati, documenti e informazioni
- gestione delle fasi di fatturazione e pagamento

27. Delitti tentati – (art. 26 D. Lgs 231/2001)

27.1 Delitto tentato (art. 56 c.p.)

«Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà».

Il decreto legislativo 231/2001 ha esteso la responsabilità dell'ente anche a tutte le ipotesi in cui la condotta dell'agente si traduca in un'azione diretta a commettere il reato programmato, il quale, tuttavia, per cause indipendenti alla volontà del soggetto agente, non si realizzi.

Livello di rischio: **si veda quanto sopra esposto in ordine alle singole fattispecie di reato.**

28. Reati transnazionali – (art. 10 L. 146/2006)

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale») ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di «transnazionalità» della condotta criminosa.

La normativa in esame, all'art. 3, definisce reato transnazionale, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, quello commesso da un gruppo criminale organizzato:

- a) in più di uno Stato;
- b) ovvero, in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero, in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero, in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I **reati-presupposto** a oggi rilevanti sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90)
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 43/1973);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (378 c. p.);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5 D. Lgs. 286/1998).

Livello di rischio: **si veda quanto sopra esposto in ordine alle singole fattispecie di reato.**